

## Servitù - prediali - esercizio - alterazione - trasferimento della servitù in luogo diverso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9031 del 05/05/2016

Maggiore gravosità dell'esercizio della servitù per il fondo servente - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito - Criteri.

La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell'esercizio della servitù, prevista dall'art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all'attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall'utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all'esercizio di ogni diritto.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9031 del 05/05/2016